

**SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA  
CONSEQUENTE AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA  
DECRETO-LEGGE N. 24/2022 E NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

Il decreto-legge 24/3/2022 n. 24 (disponibile al link sotto riportato), in vigore dal 25 marzo u.s., ha introdotto *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza* (avvenuta il 31 marzo 2022), i cui principali contenuti sono stati così riepilogati dal Ministero della Salute.

### **Accesso ai luoghi di lavoro**

Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50 (e non per questi ultimi dall'1 aprile 2022, come scritto nel comunicato stampa del Governo del 17 marzo 2022, tuttora pubblicato sul portale dell'Esecutivo, riportato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2022), fino al 30 aprile.

### **Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità**

Resta fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

### **Green pass per attività e servizi**

Il decreto rimodula l'utilizzo del green pass base e rafforzato per attività e servizi. In particolare, dall'1 aprile 2022 cade l'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione all'aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.

### **Scuola**

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

#### **Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia**

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico

autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### ***Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale***

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### ***L'isolamento***

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

### **Mascherine**

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive

Dall'1 aprile 2022 nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, a esclusione delle abitazioni private.

### **Quarantene e isolamento**

Dall'1 aprile 2022 dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza

(mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

**Decreto-Legge 24/3/2022 n. 24**

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-24&atto.codiceRedazionale=22G00034&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=5e4d6c49-3849-4dfe-b0d3-15fd82ae07e7&tabID=0.7150014648692988&title=lbl.dettaglioAtto>